

COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA – SÈN JAN

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE 2024 PL 5B Passo di Costalunga

lettera j) comma 2 art. 39 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15

VERIFICA DELL'ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA DI RENDICONTAZIONE URBANISTICA DELLA VARIANTE 2024 AL PRG

Prima adozione delibera n° dd.

Adozione definitiva delibera n° dd.

Approvazione D.G.P. n° dd.

SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN JAN – DICEMBRE 2024

Redatte da ing. Manuel Ghetta



SOMMARIO

1. LA VERIFICA DELL'ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA DI RENDICONTAZIONE URBANISTICA DELLA VARIANTE 2024 PL 5B Passo di Costalunga AL PRG

Inquadramento normativo

La “rendicontazione urbanistica”

Verifica delle condizioni che impongono la redazione della rendicontazione urbanistica (Rapporto Ambientale) ai sensi dell'art. 20 della LP 4 agosto 2015, n.15 e del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n.15/68/Leg.

2. IL RAPPORTO AMBIENTALE VARIANTE 2019

Determinazione degli effetti significati

Studio delle interferenze tra la carta delle pericolosità e le varianti

Verifica del grado di coerenza con il PUP

Verifica del grado di coerenza con il PRG

Verifica del grado di coerenza con la Carta del Paesaggio

Conclusioni

1 LA VERIFICA DELL'ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA DI RENDICONTAZIONE URBANISTICA DELLA VARIANTE 2019 AL PRG

Ai sensi dell'articolo 11 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10, nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni introdotte dal D.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg. la Variante 2024 PL 5B Passo di Costalunga al PRG è sottoposta a rendicontazione urbanistica.

L'art. 20 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 – *Valutazione dei piani* - prevede che le Varianti ai Piani Regolatori comunali siano sottoposte, all'interno delle procedure di loro formazione, ad una verifica degli effetti ambientali significativi prodotti dalle modifiche apportate. Il processo di pianificazione, pertanto, dovrà essere integrato con la procedura di rendicontazione urbanistica. Il D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg. definisce la "rendicontazione urbanistica" come *l'attività di autovalutazione dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali provinciali, che verifica ed esplicita, su scala locale, le coerenze con la valutazione strategica del piano urbanistico provinciale, dei piani territoriali delle comunità e dei piani di settore richiamati dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale o dalla legge provinciale di governo del territorio.*

La procedura di variante al PRG sarà sottoposta, qualora ne ricorrano i presupposti, a Valutazione Ambientale Strategica in applicazione delle disposizioni contenute nella legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 ed in particolare nel regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. e s.m.

Il ricorso alla procedura di "Rendicontazione urbanistica" o di "Verifica di assoggettabilità" è finalizzato a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e a contribuire ad integrare, mediante considerazioni ambientali, l'atto di elaborazione e di adozione della variante al PRG.

La presente procedura di rendicontazione urbanistica, redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., da ultimo modificato con D.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg., si colloca all'interno del procedimento relativo all'approvazione della "Variante 2024 PL 5B Passo di Costalunga" al PRG del Comune San Giovanni di Fassa Sem Jan.

La "Rendicontazione urbanistica" assieme alla "VAS - Valutazione Ambientale Strategica" e alla "verifica di assoggettabilità", costituiscono, a livelli diversi, le procedure previste dalla legislazione provinciale per integrare il processo di pianificazione con la valutazione degli effetti ambientali prodotti dalle scelte urbanistiche. La valutazione strategica e la rendicontazione urbanistica, basandosi sul principio di prevenzione, hanno l'obiettivo di integrare le verifiche ambientali all'atto dell'elaborazione e adozione di piani e programmi: la VAS, e in questo caso la Rendicontazione urbanistica, si configurano dunque come delle procedure che accompagnano l'iter decisionale, al fine di garantire una scelta ponderata tra le possibili alternative, alla luce degli indirizzi di piano e dell'ambito territoriale in cui si opera, e insieme una sostanziale certezza sull'attuazione delle previsioni che risultano verificate a priori sotto i diversi profili.

La Variante 2024 PL 5B Passo di Costalunga al PRG interviene in maniera puntuale sull'assetto del territorio urbanizzato, interessando unicamente ambiti interni o prossimo all'insediamento attuale insediati, aspetti normativi che disciplinano i centri storici, le aree agricole e la programmazione urbanistica del settore commerciale.

La variante al PRG deve pertanto essere elaborata sulla base di una "Rendicontazione urbanistica" che espliciti e verifichi la coerenza delle scelte pianificatorie con i piani sovraordinati ed in particolare con il PTC – Piano territoriale della comunità. In questa fase transitoria nella quale il PTC – Piano territoriale della comunità non è stato approvato ai sensi dell'art.12 del citato Decreto del Presidente della Provincia, (e s.m. D.P.P. 24 novembre 2009, m.29-31 Leg) le varianti ai PRG, in attesa dell'approvazione dei Piani territoriali, sono sottoposte a rendicontazione urbanistica per stabilire la loro coerenza rispetto al quadro delineato dal PUP, Piano urbanistico Provinciale.

Verificato il quadro normativo di riferimento, e gli obiettivi della rendicontazione urbanistica, le disposizioni provinciali operano una differenziazione tra le varianti assoggettabili a rendicontazione e quelle che, considerata la portata delle modifiche introdotte, ne sono esenti. Tale differenziazione fa riferimento alla natura e al numero delle varianti previste ed in particolare alle porzioni di territorio sulle quali esse insistono. La normativa specifica (Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n.15/68/Leg) in tal senso,

che non sono soggette a procedura di rendicontazione le Varianti per opere pubbliche e le varianti, le cui modifiche ricadono in ambiti consolidati (compresi, come in questo caso, i centri storici), qualora i relativi progetti non siano sottoposti a VIA – Valutazione d’Impatto Ambientale.

Il presente documento, per le finalità stabilite dalla legislazione provinciale è parte integrante del provvedimento di adozione consiliare della Variante 2024 PL 5B Passo di Costalunga al PRG e le conclusioni in esso contenute dovranno essere assunte ed esplicitate nel provvedimento di deliberazione consiliare.

Inquadramento normativo

La direttiva europea

La normativa sulla Valutazione Ambientale Strategica ha come riferimento principale la Direttiva 2001/42/CEE. Tale Direttiva riguarda la Valutazione Ambientale di piani e programmi, il cui momento fondamentale è la verifica della corrispondenza degli obiettivi del piano o del programma con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e si configura come un’iniziativa legislativa ad alto potenziale di prevenzione ambientale, dal momento che regola decisioni che ricadono in ambiti territoriali e settoriali molto più ampi di quelli dei progetti regolati dalle direttive che hanno per oggetto, ad esempio la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o la Valutazione di Incidenza.

L’ambito di applicazione della Direttiva VAS riguarda l’elaborazione o la modifica dei piani o programmi suscettibili di avere effetti significativi sull’ambiente, tra i quali i piani afferenti la pianificazione e le programmazione territoriale urbanistica.

La Direttiva 01/42/CEE ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire ad integrare, mediante considerazioni ambientali, l’atto di elaborazione e di adozione di piani e programmi con la finalità di promuovere uno sviluppo sostenibile.

Il quadro normativo provinciale

La valutazione ambientale strategica, in Provincia di Trento, è disciplinata dalla legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, in particolare dall’articolo 11, commi 1 e 5, nonché dal regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. come modificato dal successivo D.P.P. 24 novembre 2009, m.29-31.

La procedura di valutazione prevista per i piani regolatori è denominata “rendicontazione urbanistica” ed ha lo scopo di verificare la coerenza delle azioni promosse dagli strumenti urbanistici locali con il quadro delle strategie delineate dalla pianificazione di grado sovraordinato (PUP e PTC).

L’art.3 del regolamento di esecuzione stabilisce che sono soggetti a “rendicontazione urbanistica” i piani, che riguardano la previsione di opere la cui realizzazione è soggetta alla verifica e alla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché i piani che in considerazione dei possibili impatti sulle aree “Rete Natura 2000” (ZPS e SIC) sono assoggettabili a valutazione di incidenza.

Una successiva nota del Consorzio dei comuni trentini, di data 25 marzo 2010, ha chiarito che sussiste l’obbligo di effettuare la rendicontazione urbanistica anche nei casi in cui il piano preveda:

- a) la trasformazione di aree agricole di pregio di cui all’articolo 38, comma 7, delle norme di attuazione del PUP o di aree agricole di cui all’articolo 37, comma 8, delle norme di attuazione del PUP;
- b) l’ampliamento delle aree sciabili di cui all’articolo 35, comma 5, delle norme di attuazione del PUP.

Qualora non ricorrano tali presupposti, la procedura di variante al PRG risulta soggetta a rendicontazione solo nel caso in cui la verifica di assoggettabilità, prevista al comma 4 dell’art.3, ed eseguita tenendo conto dei criteri previsti nell’allegato II al regolamento di esecuzione, verifichi la presenza di significativi effetti ambientali.

La “rendicontazione urbanistica”

La “rendicontazione urbanistica”, è una delle procedure previste dalla legislazione provinciale in materia di Valutazione ambientale strategica e si attua solo qualora il piano o programma rientri nei casi disciplinati dall’comma 1 dell’art. 3 del regolamento di esecuzione. Ne consegue che per gli altri casi, fatti salve le previsioni di esclusione contemplate dal comma 8 dell’art.3bis del regolamento di esecuzione, la necessità di avviare o meno la procedura rendicontazione urbanistica dipende dall’esito della verifica di assoggettabilità redatta secondo le disposizioni contenute nell’ALLEGATO II del regolamento di esecuzione, e sarà finalizzata a valutare gli eventuali effetti ambientali significativi prodotti dalle scelte urbanistiche previste, nonché il grado di coerenza con la pianificazione sovraordinata (PUP, ecc..) e con le linee strategiche della pianificazione locale (PRG).

Verifica delle condizioni che impongono la redazione della rendicontazione urbanistica (Rapporto Ambientale) ai sensi dell'art. 20 della LP 4 agosto 2015, n.15 e del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n.15/68/Leg.

L'obbligo di redazione del rapporto ambientale è previsto nel caso in cui le opere oggetto di variante urbanistica:

1. interessano i siti e le zone della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e/o richiedono la redazione della Valutazione di Incidenza;
2. riguardano opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a procedura di verifica o di valutazione di impatto ambientale VIA;
3. comportano la trasformazione di aree agricole di pregio di cui all'articolo 38, comma 7, delle norme di attuazione del PUP o di aree agricole di cui all'articolo 37, comma 8, delle norme di attuazione del PUP;
4. comportano l'ampliamento delle aree sciabili di cui all'articolo 35, comma 5, delle norme di attuazione del PUP;

Le recenti disposizioni in materia di contenimento del consumo di suolo introdotte dall'art. 18 della LP 4 agosto 2015 n.15 prevedono inoltre che nuove aree destinate agli insediamenti residenziali e ai relativi servizi risultano ammessi solo se, *con la valutazione dello strumento di pianificazione territoriale prevista dall'articolo 20* della LP 4 agosto 2015 n.15, sono dimostrati:

- il necessario soddisfacimento del fabbisogno abitativo;
- l'assenza di soluzioni alternative;
- la coerenza con il carico insediativo massimo definito per quel territorio.

In funzione delle disposizioni citate si può verificare come:

- nel loro insieme, le azioni previste dalla Variante 2024 PL 5B Passo di Costalunga al PRG non rientrano nella fattispecie prevista ai punti del precedente paragrafo 1 (zone della Rete Natura 2000 SIC e ZPS), 2 (progetti sono sottoposti a procedura di verifica o di VIA) e 4 (l'ampliamento delle aree sciabili);
- la Variante 2024 PL 5B Passo di Costalunga non comporta erosione del territorio aperto a vocazione agricola in quanto ha interessato ambiti già pianificati.

2 IL RAPPORTO AMBIENTALE VARIANTE 2024

Con riferimento ai contenuti della variante, il Rapporto Ambientale, redatto in forma semplificata, dovrà prevedere le verifiche di coerenza rispetto al PUP e alla pianificazione di settore (CARTA DELLE RISORSE IDRICHE) e sarà finalizzato esclusivamente alla:

- a) dimostrazione della necessità di soddisfacimento del fabbisogno abitativo;
- b) verifica dell'assenza di soluzioni alternative;
- c) verifica della coerenza rispetto al carico insediativo massimo definito per il territorio oggetto di trasformazione.

Determinazione degli effetti significati

Determinazione dei possibili effetti significativi in relazione alle caratteristiche del piano o programma e delle caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate (Allegato II DPGP 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg)

Valutazione delle caratteristiche del piano o programma è stata condotta in riferimento ai seguenti elementi:

CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA	ALTO	BASSO	NULLO
<i>In che misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per altri</i>			
Progetti			
Altre attività			
<i>In che misura il piano o il programma influenza altri piani anche quelli di carattere gerarchicamente ordinati</i>			
Piano Stralcio commercio (PTC)			Coerente
Piano Urbanistico Provinciale			Coerente

CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA	ALTO	BASSO	NULLO
Carta di sintesi geologica			
Carta delle risorse idriche			
<i>La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali</i>			
Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile			
<i>Probabili effetti ambientali pertinenti al piano o al programma</i>			
Inquinamento elettromagnetico			
Inquinamento dell'acqua			
Inquinamento dell'aria			
Inquinamento del suolo			
Inquinamento acustico			

CARATTERISTICHE DEI PROBABILI EFFETTI AMBIENTALI	ALTO	BASSO	NULLO
<i>Caratteristiche dei probabili effetti ambientali</i>			
Probabilità, durata e frequenza			
Reversibilità			
Carattere cumulativo			
Natura transfrontaliera degli effetti			
Rischi per la salute umana			
Estensione geografica degli effetti ambientali			

CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE	ALTO	BASSO	NULLO
<i>Vulnerabilità delle aree interessate a causa della presenza di:</i>			
Specifiche caratteristiche ambientali delle aree interessate da variazioni di destinazione urbanistica (rete idrografica superficiale, aree a parco, reti di riserve ecc...)			
Beni del patrimonio culturale			
Ambienti tutelati a livello nazionale o comunitario (Parchi, Riserve naturali, SIC, ZPS, ...)			
Ambiti di particolare rilievo paesaggistico (Ambiti di paesaggio del PRG e del PUP)			

Verifica delle interferenze tra la carta delle pericolosità e le varianti

Mediante la valutazione preventiva del rischio si è prodotta una verifica puntuale delle interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con le disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità. Data la scarsa rilevanza dal punto di vista della pericolosità delle varianti puntuali, nella valutazione si sono evidenziate le valutazioni relative alle interferenze tra varianti introdotte nel PRG e le aree con classe di pericolosità media ed elevata.

La valutazione preventiva del rischio consente di affermare che le nuove previsioni urbanistiche sono compatibili con le disposizioni della Carta della Pericolosità in quanto non ricadono in ambiti P2, P3 e P4.

Verifica del grado di coerenza con il PUP

Verifica del grado di coerenza della variante al PRG con il quadro delineato dalla pianificazione di grado sovraordinato (PUP SISTEMA STRUTTURALE E RETI ECOLOGICHE E AMBIENTALI, CARTA DI SINTESI GEOLOGICA, CARTA DELLE RISORSE IDRICHE ecc.)

1 Incidenza sui siti e le zone della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)

La presente variante puntuale non interferisce con le forme di tutela previste per le aree SIC e ZPS della Rete Natura 2000.

2 Assoggettabilità dei progetti alla procedura di verifica o di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

Con riferimento ai contenuti nella tabella A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente" modificata con Delibera della G.P. n. 625/2010 ed in seguito aggiornata nell'agosto 2013, si è potuto verificare che nessuno tra gli interventi previsti dalla Variante 2024 PL 5B Passo di Costalunga al PRG risulta soggetto alle procedure di verifica e di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

3 Trasformazione delle aree agricole e delle aree agricole di pregio del PUP;

La presente variante non comporta una erosione del territorio agricolo individuato dal PUP e disciplinato dagli artt. 37 e 38 delle Norme di Attuazione.

Verifica del grado di coerenza con il PRG

Verifica del grado di coerenza della Variante 2024 PL 5B Passo di Costalunga al PRG con il quadro delineato dal PRG vigente

La verifica di coerenza è stata rivolta ai singoli sistemi che compongono il piano regolatore vigente ovvero il sistema insediativo e infrastrutturale, quello paesaggistico ecc. con la finalità di verificare gli effetti prodotti dalle singole modifiche proposte dalla Variante al PRG. La tabella di seguito riportata evidenzia le modalità con cui sono state svolte le verifiche rispetto alla pianificazione vigente.

VERIFICA DI COERENZA RISPETTO AL QUADRO DELINEATO DAL PRG IN VIGORE			
ELEMENTI DEL PRG SOTTOPOSTI A VERIFICA		EFFETTI AMBIENTALI CONNESSI ALLE AZIONI DEL PIANO/PROGETTO	
		POSITIVO	NEGATIVO
PRG Sistema insediativo (Produttivo/Commer- ciale/Ricettivo)	Il progetto di variante conferma l'impostazione complessiva del piano vigente in materia di sistema insediativo produttivo e commerciale	X	

VERIFICA DI COERENZA RISPETTO AL QUADRO DELINEATO DAL PRG IN VIGORE			
ELEMENTI DEL PRG SOTTOPOSTI A VERIFICA		EFFETTI AMBIENTALI CONNESSI ALLE AZIONI DEL PIANO/PROGETTO	
		POSITIVO	NEGATIVO
PRG Sistema infrastrutturale	Il sistema infrastrutturale non viene interessato dalla presente variante.	X	
PRG Dotazione di servizi e attrezzature pubbliche	La dotazione di servizi e attrezzature pubbliche non è stata interessata da modifiche.	X	
PRG Sistema ambientale	Gli interventi previsti non interferiscono sul sistema delle tutele ambientali e ricadono all'esterno delle aree soggette alle diverse forme di salvaguardia (SIC, ZPS, Biotopi, Riserve locali ecc.) previste, a vari livelli, dalla legislazione vigente.	X	

Verifica del grado di coerenza con la Carta del Paesaggio

E' da sottolineare che la classificazione del paesaggio operata dal PUP costituisce solo un primo livello di valutazione paesaggistica del territorio provinciale e che la legislazione urbanistica provinciale demanda ai piani territoriali di comunità il compito di dettagliare in modo puntuale la classificazione del paesaggio definita, a più ampia scala, dal PUP, individuando, ove necessario, le opportune forme di tutela e di valorizzazione. Il richiamo alla carta del paesaggio e alla classificazione in essa operata, in riferimento ai sistemi complessi di paesaggio, risulta particolarmente importante ai fini della verifica delle implicazioni

paesaggistiche dell'area per attrezzature pubbliche prevista in variante, in quanto le indicazioni metodologiche contenute nella carta del paesaggio sono fondamentali per l'individuazione di eventuali elementi di criticità paesaggistica del progetto o per l'individuazione delle eventuali possibili azioni di mitigazione.

La valutazione dell'incidenza delle modifiche urbanistiche introdotte dalla Variante 2024 in riferimento alla Carta del Paesaggio del PUP deve riguardare nello specifico l'ambito del lotto B (da parcheggio e verde pubblico a ambito residenziale).

CARTA DEL PAESAGGIO DEL PUP VERIFICA DI COERENZA TRA LA VARIANTE URBANISTICA N 19 E IL SISTEMA DI PAESAGGIO RURALE	
<i>INDICATORE</i>	<i>VALUTAZIONE</i>
<i>Ruolo territoriale svolto dal paesaggio rurale:</i>	La variante interessa un ambito prossimo ed in continuità con l'edificato esistente.
<i>Continuità del paesaggio rurale</i>	L'intervento non incide sulla continuità, fisica e percettiva, del paesaggio rurale intervenendo sul costruito.
<i>Integrità del paesaggio rurale</i>	Non è previsto ulteriore consumo di suolo.

Verifica del grado di coerenza della Variante 2024 PL 5B Passo di Costalunga con le disposizioni dell'art. 18 della L.P. 15/2015 rispetto alla necessità di contenere il consumo del suolo

La presente variante interessa unicamente un'area con destinazione alberghiera e **NON INTRODUCE** superfici residenziali.

Verifica del grado di coerenza della Variante 2024 con il rispetto degli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68

Con la Variante 2024 PL 5B Passo di Costalunga non viene modificato il "carico urbanistico" del PRG in modo tale da richiedere una verifica del rispetto degli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68.

Verifica della Coerenza Esterna della Variante 2024 al PRG

Rispetto alla pianificazione sovraordinata, si è potuto riscontrare che nel loro insieme le azioni promosse dalla Variante 2024 PL 5B Passo di Costalunga non interferiscono con il "Sistema strutturale del PUP" ed in particolare con l'articolato sistema delle *invarianti*, rappresentativo dell'insieme dei valori strutturali del territorio trentino che il piano intende tutelare.

Mediante sovrapposizione tra le aree oggetto di variante e la cartografia dei diversi sistemi attraverso i quali

è articolato il PUP si è potuta verificare:

- la coerenza della Variante 2024 PL 5B Passo di Costalunga con il sistema delle tutele ambientali, riportate negli elaborati relativi al “Sistema delle tutele paesistiche del PUP”;
- la non interferenza delle azioni promosse della Variante 2024 PL 5B Passo di Costalunga con sistema delle Reti ecologiche ed ambientali segnalate e tutelate dal PUP. Si ribadisce la completa estraneità degli ambiti oggetto di variante rispetto alla perimetrazione delle aree appartenenti alla rete Natura 2000 (SIC - Siti di interesse Comunitario e ZSC Zone Speciali di Conservazione).

Rispetto ai temi relativi alla sicurezza idrologica rappresentati dalla Carta delle Risorse Idriche si è potuto inoltre verificare l'estraneità delle singole varianti urbanistiche nei confronti delle Zone di Rispetto e di Protezione Idrogeologica.

Sono stati anche valutati gli effetti cumulativi prodotti dalle singole azioni di trasformazione urbanistica su un territorio, come evidenziato nell'analisi contenuta nel documento di indirizzo e nelle valutazioni propedeutiche alla formazione del PUP.

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA (Rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – CSP - CARTA DELLE RISORSE IDRICHE)	
PUP Inq. Strutturale e Invarianti	La variante NON insiste sul sistema delle Invarianti del PUP – Aree agricole e Aree agricole di pregio.
PUP Reti ecologiche	La porzione di territorio oggetto della variante non ricade in “Aree di protezione fluviale del PUP”
PUP Sist. Insediativo	La porzione di territorio oggetto delle varianti ricade in zona “bianca” (demandate alla pianificazione locale)
PUP Tutele Paesistiche	La porzione di territorio oggetto delle varianti ricade in “Aree di Tutela Ambientale” ed ha già ottenuto l'autorizzazione da parte della CPC del Comun General de Fascia
CSP	La variante puntuale non ricade in ambiti P2, P3 e P4.
CARTA DELLE RISORSE IDRICHE	La porzione di territorio oggetto della variante non interferisce con le aree di tutela definite dalla Carta delle Risorse Idriche

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA –VALUTAZIONE DI
IMPATTO AMBIENTALE- Rif. TAB. A**

Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente"

NON SOGGETTE

Nessuna delle varianti introdotte richiede la preventiva VIA

Conclusioni

La verifica di assoggettabilità ha evidenziato che le azioni promosse dalla Variante 2024 PL 5B Passo di Costalunga al PRG non producono effetti significativi sul quadro pianificatorio locale e provinciale.

In termini di coerenze interna, ovvero rispetto alla pianificazione sovraordinata, si è verificato che le modifiche alla destinazione urbanistica introdotte con la Variante 2024 PL 5B Passo di Costalunga al PRG non insistono sul sistema delle Invarianti (Area agricole del PUP) e non insistono sul sistema delle Reti ecologiche del PUP.

Per quanto riguarda la sicurezza idrogeologica del territorio, le varianti introdotte sono state sottoposte ad una preventiva verifica con le disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità risultando coerenti con le esigenze di sicurezza del territorio.

La variante non produce effetti negativi sull'ambiente.

Con riferimento all'assoggettabilità delle opere previste alla procedura di verifica e di valutazione di impatto ambientale (VIA), si è verificato che le varianti apportate al PRG non rientrano nelle categorie previste dalla normativa vigente per l'attivazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale.

Rispetto al quadro strategico delineato dal piano regolatore vigente si è potuto rilevare la coerenza della proposta di Variante 2024 PL 5B Passo di Costalunga rispetto agli obiettivi e le linee strategiche della pianificazione locale.

Lo svolgimento della verifica preliminare circa la compatibilità ambientale e territoriale delle azioni della Variante 2024 PL 5B Passo di Costalunga al PRG, al fine di accertare l'obbligo di avviare il processo di Rendicontazione urbanistica, ha accertato che le azioni contenute nella variante, sia rispetto al numero di modifiche introdotte sia in considerazione della loro portata rispetto al quadro ambientale di riferimento, non richiedono la sottoposizione a VAS.

Il procedimento di autovalutazione così come previsto dalla normativa provinciale, ha evidenziato come le previsioni urbanistiche della Variante 2024 PL 5B Passo di Costalunga al PRG risultino compatibili sotto il profilo ambientale e territoriale con le strategie e gli obiettivi del Piano Urbanistico Provinciale.

Rispetto al numero di modifiche introdotte dalla Variante 2024 PL 5B Passo di Costalunga al PRG ed in considerazione della loro portata rispetto al quadro ambientale di riferimento, si può ritenere che la stessa, non richieda ulteriori approfondimenti rispetto alla procedura di Rendicontazione urbanistica prevista dall'art. 5 delle NTA del PUP.

Richiamato quanto contenuto nel rapporto ambientale redatto ai sensi dell'art. 20 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e sulla scorta delle indicazioni operative previste dall'art. 18 comma 1 lett. e) della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 in materia di limitazione di consumo di suolo, la Variante 2024 PL 5B Passo di Costalunga al PRG del Comune di San Giovanni di Fassa non produce effetti significativi sul quadro paesaggistico ambientale previsto dalla pianificazione sovraordinata ed in particolare dal PUP (carta del paesaggio, tutele paesaggistiche e reti ecologiche Ambientali) e con la pianificazione di settore rappresentata in particolare dalla Carta delle risorse idriche.

Le conclusioni riportate nel presente paragrafo dovranno essere assunte ed esplicitate nelle Delibere di adozione della Variante, ai sensi del comma 7 dell'art. 3bis del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n.15/68/Leg.

Vigo di Fassa, dicembre 2024

Il Tecnico

